

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

Premesso che con istanza del 4.9.2018 la dipendente signora Bongiorno Maria Lucia, matr. 10295, in servizio a tempo indeterminato presso la R.S.A. di Scicli, in qualità di Collaboratore Amministrativo Professionale, Categoria "D", con rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura del 70% dell'orario di servizio, ha richiesto di rientrare a rapporto di lavoro a tempo pieno con decorrenza 1 ottobre 2018;

Visto l'art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del comparto sanità stipulato il 20 settembre 2001, ed in particolare il comma 2 punto B, sostitutivo del comma 4 del vigente art. 24 del CCNL del comparto relativo agli anni 1998/2001, che regola l'orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale;

Considerato che, per effetto del sopraccitato comma 2 punto B, *i dipendenti che hanno trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione anche in soprannumero oppure prima della scadenza del biennio a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico ovvero della frazione di orario corrispondente al completamento del tempo pieno ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n° 61/2000;*

Preso atto che non è trascorso un biennio dalla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale della dipendente Bongiorno, in quanto avvenuta in data 1 giugno 2018 giusta delibera n. 1044 del 29.5.2018, ma permane comunque la disponibilità della frazione del posto in organico nonché la disponibilità economica nei conti di bilancio di competenza;

Visto il CCNL del comparto sanità relativo agli anni 1998/2001

Visto il CCNL integrativo del comparto stipulato in data 20/9/2001;

Visto il decreto legislativo 25/2/2000 n° 61

Visto il regolamento aziendale in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale non dirigenziale adottato con delibera n. 1222 dell'11.6.2010;

Ritenuto, alla luce della sopraccitata normativa, di accogliere la richiesta della dipendente Bongiorno, non sussistendo alcun motivo di incompatibilità prevista dalla normativa vigente, ed autorizzare il rientro a tempo pieno a decorrere dal 1 ottobre 2018;

Su proposta del Dirigente della U.O.C. proponente che ne attesta la regolarità tecnica;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

- Autorizzare, ai sensi dell'art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 20 settembre 2001, la trasformazione del rapporto di

lavoro da tempo parziale a tempo pieno con decorrenza 1 ottobre 2018 alla signora Bongiorno Maria Lucia, matr. 10295, in servizio a tempo indeterminato presso la R.S.A. di Scicli, in qualità di Collaboratore Amministrativo Professionale, Categoria "D";

- Dare atto che a decorrere dalla stessa data non è più disponibile il 30% del posto in argomento.

- Precisare che il costo complessivo di € 2.473,98 graverà nei seguenti conti di competenza dell'esercizio 2018:

€ 1.738,86 nel conto 508020101 costo del personale comparto amm.vo – T.I.- competenze fisse

€ 69,75 nel conto 508020102 costo del personale comparto amm.vo – T.I.-Fasce retrib, pos.Org.

€ -- nel conto 508020109 costo del personale comparto amm.vo – T.I. – Altri costi

€ 511,65 nel conto 508020105 costo del personale comparto amm.vo – T.I. – Oneri Sociali

€ 153,72 nel conto 901010101 IRAP personale dipendente;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Lombardo

IL COMMISSARIO
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig. Maria Lucia Bongiorno